



ALLEGATO "A" al verbale
assemblea straordinaria del 5/08/2022



Documento firmato da:
MASCIA ANGELO
16.08.2022 11:40:51 UTC

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETÀ
SEDE DI SARDARA
C.F. 91029980926

STATUTO

Modifica Statutaria approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati del 5/08/2022

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 117/2017, la Sede locale dell'UNITRE di Sardara, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età - APS.
- 2) L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – SEDE DI SARDARA", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, con sede in Sardara in Vico dei Platani 3.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.
- 4) "La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale /Ente del Terzo Settore" (APS/ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – Associazione di Promozione Sociale/Ente del Terzo Settore - SEDE DI SARDARA", abbreviata in "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETÀ – A.P.S. - SEDE DI SARDARA" in sigla denominata anche "UNITRE SARDARA – A.P.S.". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS".
- 5) La sede legale potrà essere variata all'interno dello stesso comune dal Consiglio Direttivo senza dover obbligatoriamente ricorrere all'Assemblea. Tale modifica della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 –Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 12-10-2021. il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

Le attività della sede locale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1) Le finalità della Sede locale sono:

- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, tramite attività culturali di interesse sociale;
- promuovere la ricerca;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo un programma annuale di lezioni/convegni e visite di istruzione con la collaborazione di esperti nei vari settori dello scibile umano;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse;
- collaborazione con i diversi enti alla salvaguardia, valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico, monumentale, storico, culturale del territorio e alla divulgazione della conoscenza a questi collegata;
- partecipare direttamente a iniziative volte al recupero di aree paesaggistiche di interesse generale, turistico, storico e/o culturale.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

2) L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui ai seguenti punti dell'Art. 5 del D.lgs. 117/2017 e precisamente:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

3) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale. Le stesse verranno esercitate secondo i criteri e i limiti previsti dall'apposito Decreto Ministeriale attuativo dell'art 6 del Codice Terzo Settore e dalle sue successive modifiche e integrazioni. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le altre associazioni di promozione sociale che ne condividono le finalità e le attività. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione del socio è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. Il Consiglio direttivo provvederà a comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione o il rigetto della domanda. L'ammissione viene annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale Unitre.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività.
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale e:
 - hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - hanno diritto all'elettorato passivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni, esclusione o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale. L'esclusione d'un associato, a norma dell'art 24 del C.C, non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

La nomina dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti è eventuale o obbligatoria al superamento dei limiti previsti nell'art 30 e nell'art 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

- 
- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - 2) Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
 - 3) Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.lgs. 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
 - 4) Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, salvo ulteriori modifiche di legge.
 - 5) I volontari possono anche essere associati.
 - 6) Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
 - 7) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 
- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
 - 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo nel numero dei componenti previsto dal successivo art. 9.
 - 3) Nomina altresì l'Organo di Controllo qualora l'istituzione sia resa obbligatoria per il superamento dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e in particolare dall'art 30 del Codice Terzo Settore.
 - 4) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
 - 5) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno. Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
 - 6) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata, mediante posta elettronica all'indirizzo fornito dai soci stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto. Per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica, la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mani con avviso personale per il quale si rilascerà idonea ricevuta.
 - 7) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo in ottemperanza all'art.2369 c.c. Ciascun associato

ha diritto a un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.

- 8) L'assemblea degli associati ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
 - i) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - j) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
 - k) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - l) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- 9) Le modifiche statutarie in conformità all'art 21 del c.c. devono essere deliberate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 Consiglieri e fino ad un massimo di 11 Consiglieri.
- 2) Il Consiglio direttivo nomina al suo interno nella prima riunione le seguenti cariche:
- a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Direttore dei Corsi;
 - d) Segretario;
 - e) Tesoriere;
- Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 3) Al Consiglio Direttivo compete:
- a) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - b) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - e) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea;
 - f) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
- 4) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità la mozione non è accolta. Non sono ammesse deleghe.
- 5) In caso di sostituzione degli amministratori si attinge alla lista dei non eletti la cui nomina deve essere comunque ratificata alla prima assemblea utile.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Sede locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente Vicario, o il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti, sia associati che non associati che esercitano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente.

Art. 15 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo.
- 2) È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 16 – Utilizzo dei proventi e del patrimonio.

- 1) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta.
- 2) È previsto il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve anche nei confronti dei fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il divieto di distribuzione riguarda tutti gli utili, gli avanzi di gestione e i fondi e le riserve comunque denominate;
- 3) Tutto il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, verrà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.lgs. 117/17;
- d) da rimborsi per convenzioni;
- e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali obbligatori

- 1) Oltre alle scritture contabili e al registro dei Volontari, sono obbligatori i seguenti libri:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo se istituito e di eventuali altri organi sociali.
- 2) I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 3) Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto e dalle norme di legge.
- 4) Gli associati o gli aderenti che intendono esaminare i libri sociali devono farne richiesta scritta all'organo a cui si riferiscono e la richiesta deve avere riscontro entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento degli associati.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Dlgs. 117 del 3.07.2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Nazionale Unitre o ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente che delibera con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati ai sensi dell'art 21 del c.c. In mancanza di delibera assembleare, si devolve alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale Unitre.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, al Codice del Terzo Settore e sue disposizioni attuative e allo Statuto dell'Associazione Nazionale Unitre.

Il presidente


Il segretario
